

MalpensaNews

“Pugni all’arbitro”: squalifica fino alla fine del 2030 dopo l’aggressione all’arbitro di Beata Giuliana

Francesco Mazzoleni · Thursday, November 20th, 2025

Il 15 novembre scorso, la gara di calcio disputata a Busto Arsizio sul campo di Beata Giuliana è stata teatro di un grave episodio di violenza culminato con **l’aggressione fisica del Direttore di Gara** da parte di un calciatore.

L’evento si è verificato al 44’ del primo tempo, portando alla sospensione definitiva della partita. Il protagonista dell’aggressione è stato il portiere della società Junior Calcio Matteo Belfiore, che, secondo quanto riportato negli atti ufficiali, **“a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti da portiere ed usciva dalla propria area percorrendo circa 30 metri” per sferrare 4-5 pugni sulla nuca dell’Arbitro**”.

L’ufficiale di gara, a causa delle lesioni subite, ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, **è stato ricoverato in ospedale in osservazione per una notte e dimesso con una prognosi di 5 giorni**. Il Giudice Sportivo ha inoltre rilevato la responsabilità della società Junior Calcio per la “partecipazione morale di tutti i calciatori all’aggressione” e ha definito il comportamento del portiere come “del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato”. **Il giudice sportivo ha quindi inflitto la sconfitta a tavolino alla società e comminato una sanzione di 500 Euro**.

Un altro calciatore della stessa squadra ha ricevuto una squalifica fino al 16 febbraio 2026 per, come riportato sul comunicato del giudice sportivo, “gravi minacce ed insulti e gesti visibili a tutta la platea rivolti all’indirizzo dell’arbitro e della sua famiglia”.

Rissa sul campo di calcio di Beata Giuliana a Busto Arsizio: soccorsi due uomini

Di seguito, si riportano integralmente i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara del 15 novembre:

SQUALIFICA FINO AL 24/12/2030 BELFIORE MATTEO (JUNIOR CALCIO G.S. A.S.D.)

Dagli atti ufficiali di gara, sentito in proposito l’Arbitro e visto il supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 18.11.2025 ore 14,55 si rileva che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 44’ del primo tempo, in quanto il calciatore n. 1 BELFIORE Matteo della Junior Calcio, “a gioco in svolgimento, si toglieva i guanti da portiere ed usciva dalla propria area

percorrendo circa 30 metri” e colpiva ripetutamente il Direttore di Gara sferrando 4-5 pugni sulla nuca che gli provocano forte dolore e che richiedevano l’intervento dell’ambulanza con successivo ricovero ospedaliero. L’Arbitro allegava al referto di gara il Verbale di pronto soccorso rilasciato dalla ASST Valle Olona – P.O. Busto Arsizio dal quale si evince che è rimasto al P.S. in osservazione per una notte venendo dimesso in data 16.11.2025 alle ore 07,54 con una prognosi di giorni 5. Nel proprio referto di gara, l’Arbitro precisava che in occasione dell’aggressione subita ad opera del portiere, tutti i calciatori della società Junior Calcio fomentavano il compagno a colpirlo. Il comportamento del portiere della società Junior Calcio, signor BELFIORE Matteo, data la circostanza in cui si è verificato, con la propria squadra in vantaggio per 1 a 0, appare del tutto gratuito, inspiegabile ed ingiustificato e va adeguatamente sanzionato in quanto configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti del Direttore di gara. Visto L’articolo 35 del CGS. PQM.

DELIBERA

1. Di comminare alla società Junior Calcio l’ammenda di € 500,00 per responsabilità dovuta al comportamento violento attuato dal proprio calciatore, oltre ad € 100,00 per la partecipazione morale di tutti i calciatori all’aggressione del proprio compagno nei confronti dell’Arbitro;
2. Di comminare alla società Junior Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3. Di squalificare il calciatore signor BELFIORE Matteo della società Junior Calcio fino al 24-12-2030;
4. Di dare atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un ufficiale di gara, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc.n. 104/A del 2014 e successive modificazioni (CU della FIGC n° 49/A del 12-10-2022), per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione n° 258 dell’11 giugno 2019.

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2026 TRAMICE EMANUELE (JUNIOR CALCIO G.S. A.S.D.)

Per gravi minacce ed insulti e gesti visibili a tutta la platea rivolti all’indirizzo dell’arbitro e della sua famiglia

This entry was posted on Thursday, November 20th, 2025 at 8:55 pm and is filed under [Sport](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

